

LXXIV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Omaggi* — *Discussione sullo schema di legge sull'occupazione temporaria di case religiose per servizio dello Stato* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine alle modificazioni ed aggiunte proposte al medesimo dall'Ufficio Centrale* — *Partano in favore del progetto ministeriale i Senatori Natoli, Amari e Pinelli; contro ed in appoggio delle proposte dell'Ufficio Centrale i Senatori Pareto, Vigliani, (Relatore) ed Alfieri* — *Chiusura della discussione generale* — *Considerazioni e proposte del Senatore Vacca e del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine alle modificazioni ed aggiunta all'art. 1 dell'Ufficio Centrale; oppuguate dai Senatori, Vigliani (Relatore) e Gioia* — *Osservazioni del Senatore Farina* — *Parole dei Senatori Montezemolo, Alfieri, Amari, Vigliani e Ministro di Grazia e Giustizia sull'ordine della votazione* — *Reiezione delle modificazioni e dell'aggiunta all'art. 1 dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'art. 1 del progetto ministeriale* — *Spiegazioni richieste dal Senatore Durando sull'art. 2 fornite dal Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Arrivabene, Natoli ed Auliffredi contro l'art. 3 proposto dall'Ufficio Centrale; in favore del medesimo dei Senatori Pareto, Farina, Vigliani, Galvagno ed Arnulfo* — *Adozione dell'art. 3 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**Presidente.** Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal signor F. Vivanti di n. 12 esemplari d'un suo opuscolo col titolo: *Sulla linea da preferirsi nella provincia di Cagliari pel tracciamento d'una ferrovia lungo l'isola di Sardegna.*

2. Dal Consiglio provinciale di Catania d'una copia dei suoi Atti della sessione autunnale del 1861.

DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'OCCUPAZIONE TEMPORARIA  
DI CASE RELIGIOSE  
PER SERVIZIO DELLO STATO.  
(V. Atti del Senato N. 93).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'occupazione temporaria di case appartenenti a corporazioni religiose per servizio dello Stato.

Siccome sonovi due progetti, cioè quello proposto dal Ministero e quello che l'ufficio centrale vi avrebbe surrogato, io pregherò i signori Ministri qui presenti a dire se aderiscono a che la discussione si porti sul progetto dell'ufficio centrale, ovvero se intendono che essa si restringa al progetto ministeriale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero non dissente che la discussione si apra sopra il progetto formulato dall'ufficio centrale; dove però sin d'ora dichiarare che esso pregherà il Senato perchè voglia adottare l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero, che acconsentirà alla disposizione scritta all'articolo secondo, ma pregherà ancora il Senato onde voglia sopprimere le disposizioni che si contengono nell'articolo terzo.

**Presidente.** In conseguenza delle parole dell'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia io leggerò il progetto formulato dall'ufficio centrale (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Senatore Natoli. Donando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Togliendo la parola a sostegno del progetto del Governo farò anzitutto opera di definirne il vero carattere; chè una volta stabiliti i principii cui

esso s'informa cadranno facilmente le opposizioni che contro di esso sonosi elevate.

Le case religiose sussistono per concessione dello Stato. Se per utilità pubblica esso ne permette l'esistenza, per la medesima ragione può farle finire; la proprietà di cui godono durante la loro esistenza è risolvibile; lo Stato la concede e lo Stato la ritoglie; coteste specie di proprietà non hanno sorgente nel dritto naturale, ma derivano da concessione dell'autorità civile.

Dai quali principii derivò in ogni tempo la conseguenza che quando imperiose circostanze reclamarono l'occupazione di edifici appartenenti a siffatte corporazioni, lo Stato occupòlli. Tale occupazione fu temporanea se passeggero il bisogno, perpetua se continuo.

Or niuno ignora in quali angustie versa la pubblica, cosa, e come corra l'obbligo al Governo d'intendere sollecitamente all'organamento dell'esercito, alla amministrazione della giustizia, all'istruzione pubblica ed alla sicurezza delle province. Impossibile trovare alloggiamenti ed edifici posseduti dal demanio che bastino a coteste esigenze. La necessità dunque di esercitare il diritto testè accennato apparisce apertissima, ma essa potendo essere transitoria, la proposta legge non poteva avere definitivo carattere.

Quando cotesta legge fu presentata alla Camera dei Deputati non mancossi ivi di osservare ch'essa sotto spicuose ragioni era in sostanza vero incameramento di beni ecclesiastici, ch'essa offendeva il diritto inalterabile della proprietà, e che lo Stato, presi una volta gli edifici di cui andava in cerca, non li avrebbe più restituiti.

Invano, o Signori, se questa legge sopprimesse affatto le corporazioni religiose non esisterei nemmeno a darlo il mio voto affermativo. Le corporazioni religiose, se utili una volta, oggi, per la cresciuta civiltà dei tempi, sono istituzioni a volte dannose, sempre inutili.

Ma la legge non aveva la fisionomia che le si voleva dare. A provarlo, basterebbe solo ricorrere le esplicite manifestazioni del Governo, il quale nettamente dichiarò come l'occupazione sarebbe stata momentanea, e che sarebbe cessata finito il bisogno che la reclamava.

E qui mi si permetta di dire, che se lo Stato nella pienezza della sua potestà può incamerare l'intero patrimonio degli Istituti religiosi, non saprei comprendere perchè mai non potrebbe prenderne una parte.

In queste materie lo Stato esercita i suoi diritti secondo la necessità in cui versa.

Or di queste parziali occupazioni non furono insoliti gli esempi. Molti ne potrei narrare, forse ognuno di voi ne vide nel proprio paese.

Ma piacemi trattenermi su di un solo, che ricorda non lontana epoca. Era il 1855, ed il morbo asiatico, riapparso in questa parte d'Italia, minacciava Torino. Ovunque si apparecchiavano ospedali e ricoveri, e fu giudicata necessaria l'occupazione di alcuni edifici appartenenti ad istituti religiosi.

Quattro ne furono designati. L'autorità ecclesiastica non mancò d'invocare il diritto di proprietà; lo disse sprezzato. Il Parlamento conobbe l'operato del Governo, nè disapprovò il Ministro che occupò gli edifici senza concedere indennizzo di sorta.

Intanto l'ufficio centrale si è dilungato da siffatte considerazioni, quantunque nella sua relazione le faccia balenare e talvolta sembra quasi ammetterle.

L'ufficio disapprovò la legge tal come fu votata dalla Camera dei Deputati ed a quella sostituì nuovo progetto. Il quale se ammette il principio dell'occupazione di che si tratta, reclama per attuarlo condizioni e compensi che mutano affatto il primo progetto.

È necessità di attentamente considerare cotesto nuovo progetto.

Vuolsi in esso che qualunque volta il Governo credesse di occupare qualcuno degli stabilimenti dei quali è discorso, dovrebbe anzitutto richiedere l'avviso del Consiglio Stato.

Or che questo corpo, altronde rispettabilissimo, fosse interrogato in tutt'occiò che tocca a materie legislative, nulla di più ragionevole; ma che si richiedesse il suo avviso per esaminare intorno ai bisogni amministrativi ed esigenze di fatto, mi sembrerebbe concetto affatto irragionevole.

E cresce la meraviglia di vederlo proposto quando si riflette, che lo stesso ufficio non negò, nè volse in dubbio che i tempi corrono talmente perigliosi, che il Governo non deve indugiare a provvedere intorno a quei bisogni che dettero origine alla proposta legge.

E così mentre si riconosce la necessità della sollecitudine, nello svolgimento di essa mettonsi inciampi od almeno lungaggini.

Nè miglior consiglio parmi quello che dettò la seconda condizione che propone l'ufficio, e per la quale vuolsi che i bisogni cui si allude fossero straordinarii.

Io non dirò quante contestazioni sorgerebbero se mai cotesta condizione fosse ammessa.

E tanto più esse sorgerebbero in quantochè il primo progetto parlando solo di bisogni di pubblico servizio si militare che civile, l'aggiunta di bisogni straordinarii, indicherebbe una straordinarietà di avvenimenti la cui mancanza farebbe pretendere soventi volte, per non dir sempre, di non essere il caso di applicarsi la legge.

Ma più grave delle precedenti è quell'aggiunta che si fa al progetto, e per la quale si permette l'occupazione ma mediante adeguati compensi.

L'ufficio ricorre a la sua volta al diritto di proprietà, e lo invoca pienissimo a vantaggio degli istituti religiosi.

Se non che comincio dal fare osservare che l'ufficio cade in contraddizione con sè medesimo; in vero, dal momento che esso riconosce nello Stato il diritto di occupare edifici di case religiose per un tempo qualunque, riconosce che la proprietà presso coteste case non è della natura di quella che si riconosce incontestabilmente presso l'universalità dei cittadini.

Dirò poi che la proposta di compensi che fa l'ufficio

distrugge affatto quel principio di superiore sovranità che lo Stato ha sopra gli istituti religiosi.

• Questo progetto ridurrebbe così la proposta legge ad una specie di espropriazione forzata per causa di utilità pubblica.

E taccio di dire che si domandano compensi, mentre la relazione istessa dell'ufficio centrale non nasconde la triste condizione della pubblica finanza, e come sarebbe impossibile di aggravare di nuovi carichi i cittadini.

Or senza dilungarmi di più, io credo potere invocare a sostegno della mia tesi un solenne precedente, alludo alla legge del 1855 intorno all'incameramento di beni ecclesiastici, la quale se nella lettera non corrisponde per avventura esattamente alla attuale disamina, vi corrisponde però nella sostanza.

Nel 1855 lo Stato pagava per congrue circa un milione di lire annue; le mutate condizioni economiche dei tempi richiedevano l'aumento di questa somma.

Lo Stato doveva pure compensare al clero di Sardegna quanto aveva perduto per l'abolizione della decima che prima esigeva. Intanto le condizioni della finanza non permettevano di provvedere a siffatti impegni.

Che fece all'ora lo Stato? Sopprese alcuni istituti religiosi e ne prese il patrimonio, e sopra altri beni ecclesiastici impose nuove e straordinarie tasse.

Or chi non iscorge in questa seconda maniera d'imposizione una specie di provvidenza simile nella sostanza a quella che il Governo oggi propone?

Tanto vale imporre ad una casa religiosa un balzello per pagare qualche debito, quanto vale prendere alla medesima casa un edificio che valga il valore di quel balzello.

Queste, Signori, sono le ragioni che vi sommetto. Ma prima di finire, permettete che vi dica che per tutta Italia corre il grido della ricchezza che possiede il clero, e come una parte di esso abborra le nostre istituzioni, e faccia continua opera di mandarle in rovina.

Or questa legge che vi si propone appagherebbe, almeno in parte, la pubblica aspettazione, e se venisse volenterosamente accettata dal clero lo rialzerebbe moralmente nella pubblica opinione.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola spetta al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Sorgendo, Signori, a sostenere le parti dell'ufficio centrale, io vi debbo anzitutto un'esplicita dichiarazione sopra la posizione alquanto singolare in cui mi trovo.

Membro della minoranza, ottenni dai miei onorevoli colleghi l'onore di esporre in una relazione il risultato delle loro deliberazioni.

Io non mi aspettava, nè mi doveva certamente aspettare questo mandato, ma poichè ai miei colleghi è piaciuto darmi questa prova di fiducia, per la quale

debbo loro molta riconoscenza, farò di esporre con fedeltà ed imparzialità quei pensieri e quelle risoluzioni che prevalsero nel seno dell'ufficio.

Poche cose io crederei di dover dire in risposta all'onorevole Senatore Natoli, se mi volessi restringere a ciò che doveva veramente formare l'oggetto del suo discorso, vale a dire l'esame generale del progetto di legge. Non credo che l'onorevole Senatore si sia ristretto nella cerchia della discussione generale, perchè, come voi avete osservato, egli ha percorso tutto il progetto, esaminate tutte le disposizioni, così che se dovessi seguirlo passo passo nella sua disamina, io vi dovrei sul bel principio intrattenere sopra tutte le disposizioni del progetto.

Non credo che questa sia l'intenzione del Senato, questo non sarebbe il dover mio, questo non sarebbe l'ordine della discussione.

Mi limiterò quindi a dire poche cose in risposta a ciò che l'onorevole Senatore Natoli disse veramente sull'oggetto della discussione generale.

Egli esordì dal fissare il diritto al Governo sopra le proprietà delle mani-morte, ossia dei corpi morali. Io non credo di esser tanto lontano dalla sua idea, quanto lo sarebbe l'ufficio centrale, il quale nella grande sua maggioranza non seppe ravvisare differenza, a fronte del nostro Statuto, tra l'inviolabilità delle proprietà private e l'inviolabilità delle proprietà appartenenti a corpi morali.

Io dirò che non andrei tanto avanti; non sarei quindi tanto discosto dall'idea esposta dall'onorevole Senatore Natoli, ma però dichiaro che non mi sento di seguirlo sino alle ultime conseguenze del suo principio.

È certamente incontrovertibile che, bene esaminate le proprietà de' privati e quelle de' corpi morali, esse presentano caratteri alquanto diversi; ma dalla diversità di questi caratteri che derivano dalla diversità dell'origine delle due proprietà, e dalla diversità di caratteri intrinseci a diversi proprietari o individui, o collettivi, non può certamente inferirsi che il Governo sia assoluto padrone dell'una di queste proprietà, cioè della collettiva vale a dire di quella che appartiene a corpi morali.

Non credo che si possa contestare il principio che per gravi circostanze può lo Stato servirsi e profittare delle proprietà spettanti a corpi morali con maggior libertà certamente di quello che far lo potrebbe per le proprietà private.

In tutti i tempi, in tutti i luoghi, come ho avuto l'onore di osservare nella relazione, i Governi si valsero di questo potere, nè i corpi morali ebbero vere ragioni di farvi opposizione, o di muovere una lagnanza; ma non si potrebbe mai sostenere ragionevolmente che il Governo possa senz'altro, anche per circostanze straordinarie, servirsi a suo talento delle proprietà appartenenti ai corpi morali: eppure sarebbe questa, se male non m'appongo, l'opinione dell'onorevole Senatore Natoli, questa la conseguenza che deriverebbe dal suo discorso. Voi bene comprenderete, o Signori, che se tale è tanto

fosse il potere del Governo sopra le proprietà appartenenti a corpi morali, la legge che noi siamo per fare sarebbe perfettamente inutile, ed io davvero vi confesso che mi aspettava dall'onorevole Senatore Natoli, per corollario del suo ragionare, una dichiarazione di inutilità della legge, in quanto che il Governo possa per sé, senza essere investito di altri poteri dal Parlamento, valersi delle proprietà che appartengono a corpi morali e provvedere con esse a quelle urgenze, e a quei bisogni di quali egli è stretto.

Ma egli non giunse a questa conseguenza: del che io mi congratulo con lui, perchè ho motivi di credere che diffidi egli stesso della troppa larghezza di quei principii da cui il suo discorso prendeva le mosse.

Io non starò quindi ad esaminare per ora minutamente ad una ad una quelle limitazioni che il progetto formulato dall'ufficio centrale contiene, ed alle quali in parte avrebbe aderito il Ministero; almeno per l'ordine della discussione io non istarò, dico, a provarvi la legalità e la giustizia di queste limitazioni e cautele che dirò famularie al gran concetto che informa il progetto, il quale investirebbe il Governo di un potere straordinario per servirsi, nelle circostanze gravissime in cui versa lo Stato, delle proprietà dei corpi morali, perchè dovrei col Senatore Natoli percorrere tutto il progetto. Mi riservo bensì nella discussione di ciascuno degli articoli di rispondere alle obiezioni che sono state messe avanti dall'onorevole precipitante per combattere l'opinione dell'ufficio centrale.

Dirò qui soltanto due cose ancora per rispondere alla parte generale del discorso dell'onorevole Natoli.

Egli ha creduto di poter istituire confronti tra la legge attuale e quella del 1855 con la quale si è provveduto alla soppressione di corporazioni religiose nel nostro Stato. Io credo che, esaminando la legge del 1855 seriamente, si convincerà di leggieri il Senatore Natoli, che quella legge ha una base tutt'affatto diversa da quella della quale ora si tratta; quella legge tende ad un fine ben più vasto, ben più radicale che non sia quello a cui tende il progetto che discutiamo.

Quella era legge di *soppressione* di quegli ordini religiosi i quali venivano riconosciuti non più compatibili collo stato attuale, coi progressi della nostra società; era abolizione di quelle corporazioni religiose che, come ben si disse, avevano fatto il loro tempo. Noi ora non intendiamo di abolire nessuna corporazione religiosa; ma le lasciamo tutte nella condizione in cui sono.

In quella legge come conseguenza dell'abolizione delle corporazioni religiose, ossia dell'estinzione di quegli enti morali che possedevano beni in tale qualità, si pronunciò la devoluzione ad un altro ente morale denominato Cassa ecclesiastica, dei beni che appartenevano alle corporazioni soppresse. Ma, nel caso nostro, non si tratta che di occupare temporariamente una specie di proprietà appartenente alle corporazioni religiose, vale a dire gli

edifici, le abitazioni, le case: nè si tratta di occuparli indefinitamente ma, come dicevo, temporariamente. Ed è appunto per definire questo carattere che l'ufficio centrale ha creduto che invece della parola *temporariamente* che era stata inserita nel primo progetto ministeriale, si determini addirittura la durata di questa occupazione, il che non impedirà che quando la previsione del legislatore non corrispondesse alla durata dei bisogni che danno motivo alle occupazioni, si possa anche protrarre con altro provvedimento la durata del potere di occupare e delle seguite occupazioni.

Concludeva il Senatore Natoli col fare appello ad un principio, ad un sentimento morale. Egli ha detto, se ho bene inteso, che sarebbe buon mezzo di amicare il clero al Governo, di renderlo più propizio alle istituzioni dello Stato l'approvare la legge quale il Governo l'ha proposta.

Ma io credo che il progetto del Governo non chieda al clero, alle corporazioni religiose un dono patriottico, ma esso gli impone un'occupazione forzata. Come una occupazione siffatta, svestita di ogni limitazione, di ogni riguardo, fatta nel modo nudo con cui la propone il Governo...

Senatore Natoli. Domando la parola.

Senatore Vigilani. ... possa rendere più accetto al clero il Governo stesso colle nostre istituzioni, che non il progetto più riguardoso proposto dall'ufficio centrale, io vi confesso davvero che non lo saprei comprendere. Io credo invece che otterrete molto più facilmente quello scopo lodevole, cui desidera l'onorevole Senatore Natoli, quando voi ordinate un'occupazione la quale sia spoglia d'ogni carattere odioso, e proceda per quelle vie legali, prudenti e savie per cui i governi bene ordinati sogliono procedere, perchè allora le corporazioni religiose crederanno per lo meno di non essere state poste fuori del diritto comune.

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Mi credo in obbligo di rettificare ovvero meglio esporre le mie idee. Io non ho detto già che con questa legge noi speriamo di amicarci il clero.

Nulla di questo! Ho detto solo che atteso lo stato dell'opinione farebbe un'ottima impressione il veder una legge per la quale molti edifici religiosi sono dati all'utilità pubblica. Questo ho detto e credo che da questa idea non possa in veruna maniera derivarne la conseguenza che abbia voluto dire che per questa legge il clero diventi amico alle nostre istituzioni.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Perchè una legge sia buona, pare a me che debba vestire due caratteri: il carattere della necessità e il carattere della sincerità. Ora io non veggio il carattere della necessità in questa legge perchè il Governo quando ha bisogno di occupare dei locali può, sotto la sua responsabilità, occuparli temporariamente e necessariamente per poco tempo perchè così vuole il bene dello Stato.

Dico che non ha dunque l'urgenza perchè senza far

questa legge quando facesse mestieri di occupare un locale per acquarterarvi truppe per qualche urgenza momentanea, credo c'è non vi sia bisogno della sanzione legale perchè il Governo lo faccia. Dico che non ha il carattere della sincerità perchè indirettamente, cosa vediamo a fare?

Veniamo se non a sopprimere, almeno ad allontanare queste corporazioni religiose; ed allora quando volete sopprimere delle corporazioni religiose, che per così dire sono state conservate dalle leggi precedenti, abbiate il coraggio di dirlo, e giudicheremo se sia conveniente o no il farlo; ma il farlo indirettamente, credo, che non sia il modo con cui si debba agire.

In conseguenza di non vedere la necessità di quella legge, di non vedere ch'essa sia sincera, io dovrei votare, e contro il progetto dell'ufficio centrale, e contro quello del Governo. Ma siccome capisco, che in questo mondo debbono esservi dei temperamenti, mi accosto al progetto dell'ufficio centrale, perchè in questa questi ne porta almeno un qualche temperamento e fa che questo gravissimo espediente, che vien preso dal Governo, sia preso con una certa moderazione, ed ottiene che non ci renda assolutamente nemica una parte ancora ben considerevole della popolazione; giacchè è certo che non bisogna urtare senza necessità contro un ceto assai influente sul popolo: volere o non volere c'è ancora dell'influenza per parte del clero, e credo sia buona politica di non osteggiare così apertamente i sentimenti di una parte della popolazione.

Io poi non so capire, come obbligando uno a dare forzatamente una cosa, si possa far credere, che questo diventi benefico; io non ho mai capito l'argomento dell'onorevole Senatore Natoli che dice, prendete a Tizio forzatamente una sua cosa, ed allora si dirà che ve la dà volentieri e che vi è favorevole. Davvero che se non parteggia per voi di suo convincimento e se non vi fa un dono spontaneo, col prendergli una sua cosa non lo renderete certo a voi favorevole nè potrete far credere che ve lo sia realmente.

Coll'adottare senza temperamento questo progetto di legge, cosa farete voi? Voi renderete più indispettite delle corporazioni che non propendono totalmente per voi, ma che forse potrebbero entrare nelle vostre idee; voi ve le renderete ancora più avverse, e certamente non farete credere che queste corporazioni sono diventate a voi favorevoli perchè loro avete prese senza verun compenso le abitazioni.

C'è poi una singolare considerazione dell'onorevole Senatore Natoli, che mi pare non debba passare inosservata. Discutendo esso gli articoli della legge, dice riconoscere inutile che il Consiglio di Stato s'immischi di questo, perchè potrebbe nascere un urto tra il Governo ed il Consiglio di Stato. Ma se non volete urti, sopprimete anche il Parlamento, perchè il Parlamento è in urto qualche volta col Ministero, anzi è desso che deve condurre il Ministero sulla via retta se mai non ci fosse. Io credo in conseguenza non sia questo ar-

gomento per provare che non si abbia a consultare più un corpo potente quando vi può essere un dissenso; è questa una ragione di più per consultarlo; perchè ciò vuol dire che il Consiglio di Stato quando crederà che il Ministero vada oltre la convenienza e la necessità, potrà dire al Governo: signori Ministri, considerate questo e quest'altro, e poi regolatevi. Credo che adesso soprattutto sia necessario che vi sia un freno ad ogni inconsulta volontà; giacchè estimo che i corpi deliberanti e i corpi consultivi possano recare molto vantaggio al Potere tenendolo nella retta strada da cui mai dovrebbe uscire.

Per conseguenza io appoggio il progetto dell'ufficio centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero non può lasciare le parole dell'onorevole Senatore Pareto senza una risposta.

Disse il Senatore Pareto, che non darà il suo voto alla legge proposta dal Ministero, perchè essa non è necessaria, e non è sincera. In verità la non necessità allegata dal Senatore Pareto è una censura che il Ministero non si sarebbe aspettata perchè quando fosse vero che potesse il Governo occupare senz'altro le case religiose per gli usi militari e civili, e pur tuttavia domandasse al Parlamento la facoltà di poterle occupare, altro non farebbe se non mostrare la deferenza ed il rispetto che esso ha pel Parlamento, e quindi parmi non si dovrebbe far censura al Ministero che esso abbia argheggiato domandando quest'autorità.

Dice in secondo luogo il Senatore Pareto che la legge non è sincera, perchè col pretesto di un'occupazione temporaria si voglia in definitiva spogliare queste case religiose.

Noti anzi tutto il Senatore Pareto che il Ministero non vuole spogliare, come egli dice, ma occupare temporaneamente quella sola parte di beni che le corporazioni religiose ritengono senza profitto.

Il Ministero non domanda già di poter occupare tutte le larghe possessioni di queste corporazioni, ed unicamente e solo quando lo richiedono i bisogni del pubblico servizio quelle case che senza una vera necessità siano da esse occupate, e ciò ancora colla condizione di provvederle di altri locali i quali siano egualmente comodi alla loro abitazione.

Il Ministero adunque non può accettare le censure che gli furono fatte dall'onorevole Senatore Pareto.

Nel corso della discussione degli articoli io mi permetterò di rassegnare al Senato le considerazioni per le quali il Ministero, quantunque apprezzi il voto dell'ufficio centrale, pur tuttavia trovasi nella circostanza di dover pregare il Senato di non volerlo pienamente accogliere.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari.

**Senatore Amari Prof.** Io non ho inteso da nessuno contrastare l'urgenza e la necessità della presente legge, il bisogno è riconosciuto da tutti, epperò è inutile spendere parole a dimostrarlo.

Ma credo necessario di aggiungere una sola osservazione.

L'origine prima della legge proposta dal Ministero fu di provvedere specialmente all'Emilia dove era da fare un concentramento di truppe, dove la sicurezza dello Stato rendeva necessario di occupare diverse case religiose.

Nell'Emilia, come ognuno sa, le corporazioni religiose esistevano come le lascio il medio evo: non era certamente il Governo pontificio, dominatore di una gran parte dell'Emilia, non era ei quel desso che poteva sopprimere le case religiose.

Questo stesso bisogno si fa sentire in altre province nelle quali non ha avuto luogo la riforma che fu fatta in Piemonte per la legge di maggio 1855. In quelle province debbonsi fare depositi di coscritti, debbonsi apprestare le stanze alla guardia nazionale mobile ed anche le scuole che precisamente in quelle parti erano trascurate, locchè non avveniva in Piemonte, e debbonsi istituire i nuovi tribunali i quali non esistevano, perchè tutte quelle regioni si governavano in una condizione assolutamente diversa da quella delle province antiche; perciò nell'Emilia, nel Napoletano, nella Sicilia e in parte anche in Toscana si manifesta più apertamente il bisogno dell'occupazione delle case religiose. E questa mi pare che sia stata la principale mira del Ministero quando propose la sua legge.

Ora resta un altro esame, cioè a dire se sia violato il diritto di proprietà che è secondo me il vero nodo della questione.

Se il diritto di proprietà delle case religiose fosse simile a quello della proprietà dei cittadini, allora certamente il Governo potrebbe occupare una casa quando ne fosse uopo per la difesa dello Stato, ma dovrebbe pagarla; potrebbe demolirne un'altra per il comodo di un lavoro pubblico, ma dovrebbe pagarla. Se così fosse si saprebbe precisamente l'uso che il Governo potrebbe fare delle case religiose nei presenti bisogni pubblici, si saprebbe a quali condizioni potrebbe servirsene, e non sarebbe per vero materia di una legge.

Ma vediamo se nel caso presente la parola *diritto di proprietà* non sia come una di quelle la santità delle quali certe volte fa velo al nostro intelletto e ci impedisce di esaminare se quelle immagini dinanzi alle quali noi ci inginocchiavamo racchiudano veramente le divinità che noi vogliamo adorare nell'animo nostro.

Il sacro diritto di proprietà risiede nel vero proprietario, non già nel possessore apparente: esaminiamo ora se le corporazioni religiose sieno veramente proprietarie di quanto posseggono.

Io non parlo, o Signori, della restrizione generale che la legge ammette al diritto di proprietà sia nell'interesse dei terzi, sia in quello della sicurezza e comodo dello Stato; ma in particolare per la proprietà delle case religiose, io domando che sorta di proprietà sia quella in cui il proprietario non può alienare, non può trasmettere il suo possesso liberamente a chi voglia secondo la legge?

Questo è un primo argomento di distinzione profonda fra la proprietà delle case religiose e la proprietà dei cittadini.

Ma le case religiose sotto quale aspetto si possono elleno considerare, se non che sotto l'aspetto di istituti di pubblica utilità?

Se lo Stato non è nella chiesa ma bensì la chiesa nello Stato, tutto ciò che riguarda la chiesa naturalmente è materia di pubblica utilità, e tali sono per certo tutti gli istituti ecclesiastici, i quali non possono dipendere da altri che dal Sovrano del territorio.

Non dico dal Governo, ma dal Sovrano, perchè appunto su questo particolare un'espressione dell'egregio signor Senatore Vigliani ha lasciato in me qualche dubbio, prendomi essere stato da lui detto che il Governo potesse disporre nella presente materia di ciò che è riservato solamente alla Sovranità . . . .

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Amarl**. Ora, considerati i beni delle case religiose come appartenenti ad istituti di pubblica utilità perni naturale, irrecusabile la conseguenza che il Sovrano ne possa disporre. Coteste case non possono esistere senza la Sovrana approvazione, esse vanno soggette alla continua vigilanza del Sovrano; e quando questi creda che più non tornino ad utilità pubblica, egli può, anzi deve cambiarne la destinazione.

Ed io veggio che questo è principio di diritto pubblico seguito non solo nelle antiche province, ma anche in tutte le altre d'Italia. Invero noi sappiamo che in Italia tutta seguì nel secolo 18° la soppressione di moltissime case religiose, la quale fu decretata da varii governi unicamente in virtù del principio che fossero istituti di pubblica utilità, i quali non apprestando ormai alcun vantaggio allo Stato si volgevano ad altri usi.

Questo è il diritto pubblico vigente in tutte le nuove province del reame d'Italia al par che nelle antiche. E però, mi è avviso che il Sovrano il quale sarebbe nel pieno suo diritto sopprimendo le case religiose (e credo che in un tempo non lontano lo giudicherà necessario ed estenderà alle altre province quelle savie leggi, che reggono su questa materia le province del Piemonte) mi è avviso, io dico, che il Sovrano, il quale può sopprimere queste case, possa a più forte ragione dettare la presente legge. Il più comprende il meno. la vece di spogliare le case religiose delle loro proprietà tutte, delle loro rendite qualunque, può bene lo Stato occupare temporaneamente alcuni loro edifizi destinandoli ad un'altra maniera di utilità pubblica.

Perciò io credo che non siano da ammettere le restrizioni le quali l'ufficio centrale ha voluto fare al progetto del Ministero approvato dalla Camera de' Deputati e che questo debba passare in legge per voto del Senato.

Aggiungo finalmente che accogliere il progetto dell'ufficio centrale sarebbe lo stesso che rigettare la legge, perchè non si può negare che quello contenga disposi-

zioni assolutamente diverse dalla legge votata dall'altro ramo del Parlamento.

Da ciò nascerrebbero due inconvenienti; primo che non si conseguirebbe con la necessaria prontezza lo scopo al quale mira la legge; perchè questa si dovrebbe rimandare all'altro ramo del Parlamento e non sapremmo se verrebbe consentita o nuovamente modificata e in qual tempo si potrebbe presentare alla sanzione del Re. L'altro inconveniente che vorrei riparare è che incontrandosi da un ramo del Parlamento un ostacolo così grave al progetto del Ministero, questo dovrebbe andare molto a rilente, e molto rispettivo anche in quelle occupazioni temporanee di case religiose delle quali il diritto non gli è stato mai contestato in momenti di gravissimi bisogni. Certamente il giudizio di un corpo come il Senato, e la cortezza che questo credesse violato il diritto di proprietà per la temporanea occupazione delle case religiose riterrebbe il Ministero dall'esercitare il diritto del governo con la sicurezza e risoluzione che il servizio pubblico e l'interesse dello Stato richieggono. Mosso da così fatte ragioni io voterò per l'approvazione pura e semplice del progetto del Ministero.

Senatore **Pinelli**. Alcune delle cose che io mi proponevo di sottoporre al Senato quando ho chiesto la parola, furono già opportunamente dette dal Ministro guardasigilli.

Egli fece notare come i bisogni in cui si trova il Governo di dover provvedere, non erano tali che portassero con sé la cessazione di alcun Corpo religioso, nè l'occupazione totale delle proprietà di alcuno di questi Corpi.

Soggiungeva che si trattava di bisogni circoscritti, e che il sacrificio che si domandava per questi bisogni non era tale da potersi considerare come contrario all'esistenza delle case ecclesiastiche.

Parmi che dal genuino aspetto delle cose sianci d'altanto allontanati alcuni degli oratori precedenti, nel momento in cui hanno creduto di dover alzare la voce in sostegno di case religiose le quali fossero minacciate nella loro esistenza in materia indiretta.

Io non vedo nè punto nè poco impegnata in questa legge l'esistenza delle case religiose. Se così fosse anche io sarei del parere di coloro i quali chiesero che la questione venisse schiettamente posta in questo senso.

Ma se tale fu il sentimento che animò questi oratori, secondo me, essi si sono dilungati da un oggetto il quale non è di minore importanza, ed è quello di provvedere ai bisogni che lo Stato incontra e che non può altrimenti soddisfare. È mestieri rappresentarci le condizioni proprie delle diverse province; ve ne sono sicuramente di quelle in cui i corpi religiosi abbondano di proprietà, e di proprietà di tal genere che può essere estranea alla loro sussistenza.

In questi casi come si potrà mai trovare alcun che a ridire al Governo il quale in buona fede si rivolga al potere legislativo onde far cessare ogni inconveniente,

ogni sorta di lotta, che potesse nascere dall'esecuzione, e si fa autorizzare a procedere ad occupazioni le quali hanno per iscopo di provvedere a bisogni urgenti in quelle stesse province?

Io chiederò a questi onorevoli oratori se teneri della esistenza delle case religiose se sia far loro torto il supporre che quando si tratterà di provvedere all'insegnamento elementare delle popolazioni, il quale pur troppo è in uno stato deplorabile in varie province, se si farà torto allo spirito di queste case religiose, il cercar modo come osservava testè un onorevolissimo oratore, non dirò di amicare queste case al Governo (lo che non preme di conoscere), ma bensì di amicare l'opinione pubblica alle medesime; cosa che il Governo non cessa di fare per quanto sta nella sua sfera d'azione onde dimostrare che la nazione è religiosa e non tale quale passioni disordinate la vorrebbero far comparire. Parmi anzi che sarebbe rendere omaggio allo spirito di queste corporazioni lo invitarle e all'occorrenza prendere i modi anche più attivi onde sia soddisfatto ad un bisogno quale è quello di porgere il pane all'intelligenza.

Io per conseguenza non posso trovare in questa legge nessun carattere obliquo, nessun carattere che possa tacciarsi nè di inutilità, nè di oscurità. Non d'oscurità perchè è chiaro e determinato lo scopo a cui si tende; non d'inutilità perchè, dicasi quel che si vuole, se si parla di una occupazione momentanea, certamente non si può supporre che ci sia alcun corpo, o religioso o laico che possa sottrarsi a questa necessità. Ma quando si dice *temporaria*, non è momentanea, è una occupazione la quale deve durare fino a che il Governo, usando di quei mezzi che saranno a sua disposizione, e di cui per verità non abbonda, possa rivolgere in modo costante la sua attenzione a quei dati oggetti ai quali sarà intanto provveduto con questa legge.

Per queste ragioni se io avessi ad esprimere un voto, direi che si adottasse la redazione presentata dal Governo. Mi riserverò, seguendosi una diversa redazione, di far notare quelle disposizioni particolari le quali potrebbero urtare le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore **Vigliani** ha la parola; dopo l'accorderò al Senatore **Alfieri**.

Senatore **Vigliani**. La cedo all'onorevole Senatore **Alfieri**.

Senatore **Alfieri**. Io confesso al Senato che trovo poco opportuno che si venga a convertire una discussione, la quale è tutta rivolta a provvedere ai bisogni urgenti dello Stato, in una questione di sapere chi ha durezza o tenerezza per le corporazioni religiose. Io inviterò il Senato a non voler lasciar trascorrere la discussione su questa via, ed a ricondurla ai termini più semplici nei quali mi pare essa debba mantenersi.

Infatti, quale è la questione che stiamo discutendo? Non è altro, parmi, che del miglior modo di provve-

dere a questa urgenza, che il Ministero ci dichiara d'aver a fronte. Il progetto ministeriale primitivo era meno ampio di quello che si presenta il progetto attuale. Questa maggiore ampiezza del progetto della Camera elettiva certo aggravava la condizione che nasce dai termini stessi del progetto presentato primitivamente, ed è per togliere quanto è possibile questo aggravamento e per fare che il provvedimento sia più consentaneo a giustizia ed equità, cioè che non abbia quel carattere minaccioso che molti vi possono vedere, che l'ufficio centrale ha procurato di ridurre le cose in modo che le disposizioni proposte consentano con ciò che potrà esigere al rispetto dovuto al diritto di proprietà.

Veramente questo diritto di proprietà nelle corporazioni religiose è contraddetto quasi in modo assoluto da parecchi dei nostri colleghi. Finora si era detto che il diritto di proprietà spettante alle corporazioni religiose era un diritto *sui generis*, cioè un diritto che subiva certe eccezionali condizioni; ma veramente io non avevo inteso mai a dire che non vi fosse proprietà alcuna nelle corporazioni religiose, e tanto meno ero disposto a ciò credere in quanto che avevo sentito discutersi nel Parlamento una legge la quale bensì intaccava queste proprietà, ma in che modo? Facendo cessare gli enti morali che si riputavano proprietari; e mi pare che da ciò solo risulti che questa proprietà, sebbene sottoposta a condizioni particolari, esistesse nelle corporazioni, finchè esse rappresentavano un ente morale riconosciuto dalla legge.

Una proprietà può dirsi *sui generis*, ma se si dice proprietà, è ovvio, è necessario che ella conservi almeno uno di quei caratteri che appartengono alla proprietà. Se fosse spogliata di qualunque dei caratteri distintivi della proprietà, non sarebbe più tale.

E qui siamo veramente nel caso. Si potrà dire che la proprietà consiste nel diritto dell'usare e dell'abusare. Voglio ammettere che la proprietà, di cui più particolarmente si tratta, non abbia in sé diritto di abusare ma almeno quello di usare, epperò stando al progetto di legge tal quale era stato presentato, si vorrebbe alla possibilità almeno di vedere una proprietà di cui il proprietario putativo non avrebbe più l'uso ma di cui un altro potrebbe, (non dico avrebbe perchè sono persuaso che l'esecuzione della legge sta in mani che non sono disposte ad abusare), potrebbe abusare. Non resterebbe più a questo ente supposto proprietario che un solo carattere della proprietà, quello di pagare le imposte e le contribuzioni, e non solo quelle imposte che pagano tutti i cittadini, ma di quelle eccezionali, che per certe ragioni di cui non sono per disconoscere il fondamento si trovano gravate le corporazioni religiose; imposte eccezionali, che non mi sembra, lo dico a giustificazione del Parlamento, abbiano il carattere che uno dei nostri propinanti ha voluto attribuire loro, cioè quello di una espropriazione parziale della proprietà; no, sono un compenso legittimo, e tale l'ha giudicato la legge stessa, per quelle imposte che altrimenti non pagano le mani

morte, giacchè per esse non si opera in misura uguale alle altre la trasmissione della proprietà.

Ora, l'ufficio centrale non ha avuto in mira (giacchè nessuno stimolo di opposizione certo lo moveva), non ha avuto in mira, dico, che di togliere quella parte che pareva potersi considerare come eccessiva in un progetto il quale aggiungeva ad un titolo di perpetuità il difetto di limitazione, e quello di niuna distinzione. Dico il titolo di perpetuità, poichè, se nel progetto ministeriale l'occupazione è limitata nell'atto, al tempo in cui lo richiama il bisogno del pubblico servizio si militare che civile, l'esercizio della facoltà nel Governo non è in nessun modo limitato. Dico senza distinzione, poichè non se ne fa nè tra le province ove la legge fu pubblicata e quelle ove non lo fu, nè fra le corporazioni delle quali parte furono soppresse e parte non lo furono, perchè nel concetto e del Governo e del Parlamento, che concorsero a far la legge, fu creduto che avessero nel loro istituto un che di utile e di benefico che importava conservare. Senza limitazione per altra parte, perchè, non facendo distinzione alcuna, intacca una delle massime adottate appunto nella legge del 1855, che alcuno voleva assimilare al progetto che stiamo discutendo. In quella legge non si è operato un incameramento, e tutti sanno come il Ministero dal quale fu presentata e che l'ha sostenuta in Parlamento, era assolutamente contrario a ciò che si suol chiamare un incameramento. Invece egli ne statuiva una appropriazione; ma se queste cose, che nelle nostre province, dove fu pubblicata la legge, ora sono in mano alla Cassa ecclesiastica, non ricevessero un compenso, sarebbe una espropriazione che si farebbe, mentre la Cassa suddetta, se ha il beneficio di queste possessioni, ha per contro il gravame cui deve, mediante i proventi che ne ritrae, sopprimere.

Vede dunque il Senato che l'ufficio centrale movendosi a proporre modificazioni al presente progetto, non era guidato da uno spirito qualunque, come io diceva, di opposizione che non gli si può supporre; e non intendeva per nulla menomare, come non crede di aver menomato, l'efficacia della legge in quanto agli effetti cui mirava il Governo, ma solo, come io diceva dapprima, si è provato a togliere dal suo tenore ciò che gli pareva meno rispettoso verso quel diritto di proprietà che credo non debba rispettarsi in un genere di proprietà solo, ma in tutte le proprietà per quanto è possibile; perchè tutte le proprietà hanno fra loro un vincolo di solidarietà il quale fa sì che non se ne menomi una senza che le altre tutte si commovano.

Per queste ragioni che stimai opportuno riferire al Senato, senza scostarmi dai limiti che sono prescritti dalla discussione generale, lo prego a voler essere favorevole al progetto dell'ufficio centrale.

**Presidente.** La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

**Senatore Vigilani, Relatore.** Alle savie osservazioni che secondo l'abituale suo senno sono state esposte

dall'onorevole Senatore Alfieri, io mi permetterò di aggiungere due sole parole, per rispondere ad un argomento, che può presentarsi specioso a prima giunta e produrre una certa impressione.

Nell'invocare il diritto che ha lo Stato di sopprimere le corporazioni religiose, e di occupare interamente il loro patrimonio, si disse da qualche proeminente che potendo egli il più, potrebbe anche il meno, e che come lo Stato può occupare la totalità del patrimonio delle corporazioni monastiche, così gli debba essere lecito di decretare l'occupazione di una parte soltanto di tale patrimonio. Quest'argomento nel fondo copre un pericoloso sofisma ed a comprendere il vizio di cui pecca, basta risalire alla causa per cui il Governo può occupare l'intero patrimonio degli enti morali. Quale è questa causa? Essa sta tutta nella estinzione che lo Stato può pronunziare del corpo morale; in altri termini, nella morte del medesimo corpo morale ma questa estinzione può ella forse essere decretata soltanto in parte? Può lo Stato decretare la soppressione parziale di un ente morale? prescrivere cioè che sia vivo solamente per metà, e che quindi la metà della sua sostanza sia occupata? Questa morte parziale lo Stato non la può ordinare, e come non può dimezzare la causa che farebbe luogo all'occupazione totale dei beni di un ente morale, così non potrebbe nemmeno dimezzare l'occupazione di tali beni, onde cade l'argomentazione del più al meno. Ben si comprende che possa il legislatore per determinate ragioni decretare che certi enti morali non possano possedere una certa classe di beni. Ma quando questo caso difficile ad avvenire, pure avvenisse, lo Stato che ha permesso a quei corpi di acquistare e possedere per un certo tempo quei beni di cui gli toglierebbe in seguito il diritto del possesso, non potrebbe appropriarsi i beni acquistati anteriormente alla legge, senza stabilire qualche equo compenso; quindi credo che l'accennato argomento che dal tutto alla parte si è preteso dedurre, non meriti punto di arrestare l'attenzione del Senato.

**Presidente.** Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura dell'articolo 1.

• Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le case delle corporazioni religiose in tutte le provincie del Regno, quando e sino a che lo richieggano i bisogni straordinarii del pubblico servizio sì militare, che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte, ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in in altre case dei rispettivi loro ordini.

« Però i membri delle corporazioni non soppresse dalla legge del 29 maggio 1855 non potranno essere traslocati in altre case che non siano poste nel territorio del Comune medesimo dove si trova la casa da occu-

parsi, e ciò anche nelle provincie in cui la detta legge non è stata ancora promulgata. »

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vacca.** Ho chiesto la parola per spiegare la ragione che mi muove a dissentire dall'ufficio centrale ed è l'obbligo che si vorrebbe imposto al Governo di interrogare il Consiglio di Stato innanzi di procedere all'occupazione; tanto più che questo provvedimento legislativo si presenta con tale carattere d'urgenza, che l'onorevole Ministro della guerra ne faceva questione non di giorni, ma di ore.

Questa misura corrisponde ad una delle più alte urgenze; e quella di provvedere alla difesa interna del paese; ed io non comprendo come, lasciandosi passare l'obbligazione insinuata nello schema di legge dell'ufficio centrale, tale scopo sarebbe raggiunto.

A mio avviso, questo sarebbe un creare non agerezze, ma imbarazzi al Governo con detrimento della cosa pubblica.

Tali considerazioni mi muovono a non assentire alla restrizione proposta dall'ufficio centrale, epperò mi attengo al progetto ministeriale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Come accennai da principio, il Ministero chiede che siano soppresse in quest'articolo le parole « Sentito il Consiglio di Stato » e l'altra « straordinarii. » Domanda inoltre che sia soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo medesimo; in una parola, chiede che sia ristabilito l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero.

Domandando, che siano soppresse le parole « sentito il Consiglio di Stato » non penserà, credo, il Senato, che il Ministero voglia liberarsi da un vincolo; egli non solo si assoggetta volentieri a questa prescrizione, che si legge in molte disposizioni legislative, di interrogare il Consiglio di Stato, ma ne fa anzi uso larghissimo.

Se in questa circostanza egli deve chiedere di non essere assoggettato a questa formalità, gli è perchè il voto del Consiglio di Stato potrebbe in molti casi essere d'ostacolo a che il Governo potesse giovare del beneficio della legge, potesse, cioè, addivenire alla occupazione nel tempo appunto in cui ciò si rendesse necessario.

Per altra parte in questa materia non credo che il voto del Consiglio di Stato potrebbe essere sempre di giovamento, parmi anzi che ciò avverrebbe raramente, avvegnachè il giudicare se veramente sia straordinario il bisogno in dipendenza del quale il Governo voglia fare l'occupazione, dipenda dalla cognizione di molte circostanze di fatto, le quali non possono altrimenti essere somministrate al Consiglio di Stato, che dal Ministro medesimo, che lo consulta.

La proposta soppressione pertanto parmi non pregiudicherebbe in nulla le cautele che il Senato desidera siano introdotte nell'interesse delle case religiose.

La soppressione poi della parola « straordinarii » è motivata su questo riflesso: è detto « che la facoltà di occupare si accorda al Governo quando e sino a che lo richiedono i bisogni » evidentemente con queste parole si accenna eziandio ai bisogni che il Governo ha attualmente, che esso ha già dichiarato essere straordinarii e che ognuno ben vede non poter essere altrimenti qualificati.

Or se si aggiunge la parola « straordinarii » potrebbe credersi per avventura, che la facoltà si voglia intendere limitata a quei casi che, anche in rapporto alle condizioni attuali del paese, potrebbero riguardarsi per straordinarii; e questo in verità sarebbe una interpretazione soverchiamente ristretta.

I casi sono già attualmente straordinarii e tali che non abbisogna una *straordinarietà* maggiore, perchè questa facoltà debba intendersi concessa al Governo.

Questa parola potrebbe pertanto essere soppressa, siccome quella che non produrrebbe altra conseguenza che di lasciare dubitare se per avventura sia necessaria una *straordinarietà* maggiore di quanto si verifica attualmente.

Il Ministero poi domanderebbe che fosse soppresso l'ultimo capoverso perchè in verità, quando, prima di procedere all'occupazione, dovesse esaminare se la casa religiosa, i cui locali vogliono occupare, abbia nel territorio stesso del Comune un altro locale ove stabilire la sua sede, si troverebbe proprio nell'impossibilità di occupare qualunque fabbricato destinato alle case religiose. È vero che in quest'alinea la restrizione si fa in riguardo soltanto a quelle case religiose le quali furono dichiarate esenti dalla soppressione con la legge di maggio 1855; ma quantunque sia così limitata la restrizione, certo è che il Governo verrebbe a trovarsi molto incagliato qualora un bisogno urgente si presentasse.

Non creda il Senato che il Governo non voglia, allora quando si presenti il bisogno di addivenire ad un'occupazione, tener conto dei servizi che la casa religiosa, le quali furono dichiarate esenti dalla soppressione, possano prestare; sarebbe certamente a rimproverarsi il Governo, se volesse per esempio fare alloggiare una casa religiosa, la quale attenda alla cura degli infermi, o sia destinata all'educazione ed abbia un florido collegio, per stabilire un alloggio militare; ma non potrà mai certamente farsi al Governo questo rimprovero, non mai certamente, per l'utile che spera ritrarre dalla occupazione, esso consentirà a produrre il danno che dall'occupazione stessa verrebbe in questo caso a risentire la società.

Quando pertanto il Senato voglia farsi persuaso che il Governo prima di procedere ad un'occupazione esaminerà accuratamente se la medesima non sia per recar danno ad altre istituzioni, vorrà, io spero, acconsentire che questo capo-verso dell'articolo primo sia soppresso, e venga così in una parola adottato l'articolo primo quale fu proposto dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. L'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale ha dato luogo a tre punti di discussione: il 1. riguarda l'obbligo di sentire il *Consiglio di Stato* che quell'articolo prescriverebbe; l'altro riguarda il carattere di *bisogni straordinarii* che il medesimo articolo esprimerrebbe, mentre l'articolo ministeriale non parla che di bisogni; il 3. ha per oggetto il secondo capoverso del medesimo articolo contenente una limitazione del concentramento dei membri delle case religiose occupate, in quanto concerne quelle corporazioni che la legge del 29 maggio 1855 ha lasciato sussistere.

Abbenchè io personalmente non annettessi grande importanza, per le corporazioni religiose, alle formalità del parere del Consiglio di Stato, dirò tuttavia le considerazioni che hanno mosso la grande maggioranza dell'ufficio centrale a proporre tale formalità e che sono sembrate anche a me assai plausibili.

La Camera Elettiva introdusse in quest'articolo primo l'obbligo della solennità di un decreto reale che non esisteva nella prima proposta governativa; egli è sembrato che la solennità del decreto reale traesse seco quasi naturalmente anche il previo avviso del Consiglio di Stato.

Vediamo quasi costantemente nelle nostre leggi e nei nostri regolamenti queste due formalità camminare compagne inseparabili. Poichè se è prescritta la solennità di un decreto reale, egli è sembrato che per cingere questa solennità di maggiore maturità di consiglio, di maggior cautela di procedimento, si dovesse ad un tempo ordinare che sia sentito il Consiglio di Stato. La Camera elettiva si diceva mossa a fare la proposta del decreto reale dal desiderio di impegnare maggiormente la responsabilità ministeriale; alla grande maggioranza dell'ufficio centrale è sembrato che questo scopo si raggiungesse più seriamente quando il Governo fosse anche posto in condizione di dover ponderare la determinazione certamente grave di divenire ad un'occupazione di case appartenenti a corporazioni religiose. Ora questa ponderazione viene certamente assicurata, quando debbe intervenire il voto di un corpo ragguardevole ed autorevole qual'è il Consiglio di Stato. Qualora nessuno esame preliminare fosse prescritto dalla legge, potrebbe avvenire ciò che pur troppo nella pratica incontrasi frequentemente, che il provvedimento sovrano si converte in un semplice atto burocratico, poichè i ministri pur troppo occupati da molte e gravissime cure di Stato non possono sempre portare tutta la loro attenzione sopra i singoli affari che sottopongono alla firma sovrana, ancorchè presentino non lieve importanza, quali sarebbero gli atti di occupazione che verrebbero ordinati con decreto reale. Per impedire adunque che non intervenga sempre quell'esame accurato e maturo che deve precedere ad un atto, ad una determinazione di grande momento qual'è quella di cui si tratta, la grande maggioranza dell'ufficio centrale ha creduto che fosse affatto congrua e naturale la prescrizione del voto del Consiglio di Stato

E non ha stimato che questo voto potesse menomamente incagliare l'azione governativa, sia quanto al tempo, perchè risiedendo il Consiglio di Stato accanto al governo, può l'emanazione di quel voto con tutta facilità essere provocata, sia quanto al suo effetto, perchè l'indole del voto, com'è palese non può imporre nessun vincolo al governo che l'assume, locchè risponde pienamente al timore che ha espresso sul principio di questa discussione l'onorevole Senatore Natoli, il quale pareva attribuire al voto del Consiglio di Stato piuttosto il carattere e l'autorità di una decisione, che non il carattere e l'effetto di un semplice parere il quale può bensì illuminare, non vincolare mai.

Un'ultima considerazione poi si affacciava all'ufficio centrale ed era che questa formalità suole ordinariamente intervenire nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Ora l'occupazione di cui si tratta non è certamente tale da dover essere rivestita di tutte le formalità che la legge esige per le espropriazioni per causa di utilità pubblica le quali menerebbero la cosa troppo per le lunghe, ma tale è almeno da potere ammettere con vantaggio la formalità del voto del consiglio di Stato.

Passo alla seconda questione che è quella che riguarda i bisogni che debbono dar luogo all'occupazione delle case religiose.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha opportunamente dichiarato che tali bisogni debbono essere straordinarii; ciò il Ministero ha dichiarato nella sua relazione, e lo ha ammesso costantemente; aggiungerò che avendo l'ufficio centrale avuto l'onore di sentire i due Ministri che ora si trovano in seno al Senato, li ha intesi dichiarare precisamente che dovevano essere *straordinarii* i bisogni che danno luogo all'occupazione, e che tali appunto erano i bisogni in cui versava il Governo e che lo muovevano a proporre la legge attuale.

Ora l'ufficio centrale non ha creduto fare altro scrivendo la parola *straordinarii* nel 1.º art. del progetto, che di esprimere chiaramente ciò che il Governo avea detto staro nella sua opinione, nel suo concetto. Ma il Ministro osserva che quell'aggiunta potrebbe per avventura far nascere dubbio che si voglia esigere un carattere più straordinario ancora di quello che il Governo ha inteso di accennare.

Io debbo dichiarare al Senato che questa idea è stata veramente lontana dalla mente dell'ufficio centrale, il quale ha creduto unicamente di esprimere quei bisogni *straordinarii* in cui pur troppo, a scienza generale, si trova presentemente il governo di dover provvedere ai più essenziali rami del pubblico servizio. Quindi l'ufficio centrale, mentre non ha creduto punto di aggravare in questa parte la posizione del Governo, nè di restringere il potere, che la legge gli accorderebbe, ha pensato che il non esprimere ciò che è riconosciuto conforme al pensiero di chi propone la legge, possa ingenerare un sospetto che anche a bisogni ordinarii si possa estendere l'applicazione della legge.

Infine l'onorevole Ministro della giustizia esprime qualche difficoltà di accettare l'ultimo alinea dell'articolo 1, perchè teme ne possa derivare al Governo incaglio nel caso che per gravi ed urgenti circostanze si trovasse nella necessità di occupare case che appartenzano a corporazioni non soppresse, le quali, come d'ordinario avverrà, non abbiano un'altra casa nel luogo medesimo in cui esiste quella che occorre di occupare.

Io non dirò, che il caso temuto dal signor Ministro non possa accadere, dichiaro anzi, che pieno di fiducia nella moderazione con cui il Governo avrebbe proceduto rispetto alle corporazioni non soppresse nell'occupazione delle loro case, io ravvisava quasi superfluo l'aggiungere alla legge questa dichiarazione limitativa, perchè non sapeva, e non so veramente concepire come quelle ragioni d'utilità pubblica che ha fatto conservare le corporazioni non soppresse, non saranno per indurre sempre il Governo a rispettare le loro case, in quei luoghi dove esse non abbiano che una sola casa.

Ma ad ogni modo l'espressione della limitazione proposta dall'ufficio centrale, presentandosi anche conforme all'intenzione manifestata dal Ministero, pare che si potrebbe lasciare scritta nella legge senza inconveniente. Tra l'esprimere la limitazione anzidetta, come propone l'ufficio e il sottointenderla come vorrebbe il Ministero, la saviezza del Senato vedrà a quale dei due partiti sia dovuta la sua preferenza.

Senatore Natoli. Darò una sola idea intorno al Consiglio di Stato. Mi pare se non ho male interpretato, che l'onorevole Senatore Vigliani dia una tinta troppo formolaria all'articolo che si riferisce al Consiglio di Stato; io invece intendo di darvi una tinta più grave.

Il Consiglio di Stato ha i documenti, ha il materiale che gli presenta il Ministero. Or se per avventura il Consiglio di Stato trova, che la questione di fatto non è bene istruita, è padrone di rimandare tutti i documenti, onde procedersi a migliore informazione.

Mettiamo il caso, che il Governo volesse occupare una casa religiosa in Caltanissetta, se il Consiglio di Stato non trovasse bene informata la richiesta del Governo, quante dilazioni non avverrebbero?

Senatore Giola. Il Consiglio di Stato ha per pratica costante di spedire con grandissima rapidità gli affari che gli vengono demandati, e quindi mi pare di poter affermare con franchezza, che quando gli pervenissero affari che interessassero altamente il Governo, questi sarebbero con tutta sollecitudine spediti; in modo da non incagliare punto l'interesse e il servizio pubblico.

Ciò permesso, osservo che, il più grande appunto, che si faccia contro la proposta di demandare questa specie di affari al previo esame del Consiglio di Stato, consiste in ciò, che possano darsi, come diceva il signor Ministro, circostanze così urgenti, che non sarebbe senza inconveniente qualunque indugio, qualunque procrastinazione. Ora Signori io dico, che quando si avessero queste circostanze così urgenti, così straordinarie, allora il Governo indipendentemente anche da questa

legge e per virtù di un diritto generale, già in molti casi ampiamente esercitato, potrebbe procedere a quella occupazione di cui sentisse bisogno.

Dopo una battaglia, per esempio, viene la necessità di collocare i feriti; allora si occupano e conventi e case di particolari, e chiese; la cosa non ha difficoltà. Ma nel nostro progetto sono state introdotte delle novità le quali non possono essere dimenticate. Non si tratta qui solamente di provvedere agli urgenti bisogni militari, si tratta anche di provvedere ai bisogni civili, si tratta d'istituire per esempio delle scuole; si tratta di fondare degli ospedali di cui fosse difetto; si tratta forse d'impiantare delle carceri dove non sono; si tratta d'istituire dei tribunali, e altri affatti stabilimenti.

Ora per quanto si dica che questa legge è provvisoria e temporaria, chiaro è però che l'oggetto a cui mira può in sostanza essere permanente, e molto accostarsi al definitivo.

Dunque a fronte di questa estensione che è stata data alla legge, io tengo che sia provvido ed opportuno, che innanzi di venire a questa specie di occupazioni, si permettano indagini attente e severe, e che si consulti in ispecie il Consiglio di Stato, come quasi sempre si suole fare allorchè si tratta di espropriazioni per utilità pubblica. E notiamo bene, o Signori, che questa in sostanza non è appunto che un'espropriazione sotto forme compendiose per causa di utilità pubblica.

E pertanto mi pare che le regole che d'ordinario si adoperano in questa materia siano pure da applicare anche nei casi ai quali accenna la presente legge. Né altro aggiungo al fin qui detto, perchè sulle altre cose l'onorevole mio collega il Senatore Vigliani ha già così esaurientemente risposto, che mi parrebbe inopportuno abusare più oltre dei preziosi momenti del Senato.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di grazia e giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Consiglio di Stato non ha certamente bisogno che il Ministero faccia omaggio alla sua sollecitudine, giacchè tutti ben sanno con quale impegno il Consiglio di Stato coadiuvi il Governo nella amministrazione, e quanta sollecitudine esso ponga nella spedizione degli affari; ma è però incontestabile che un certo tempo per la spedizione degli affari ci vuole pur sempre. Se fosse assolutamente necessario il voto del Consiglio di Stato perchè si conoscesse se le disposizioni della legge siano o non osservate, io acconsentirei che, anche a costo d'impiegare un po' di tempo, il Consiglio di Stato dovesse esser sentito. Ma sopra quali materie dovrebbe il Consiglio di Stato dare nel caso di cui si parla il suo avviso? Sopra cose di fatto; se sia veramente necessario o non occupare quel locale, se la casa religiosa il cui locale si occupa sia stata provvista di un altro locale e questo sia egualmente comodo per la sua abitazione. Or ben vede il Senato come questa non sia veramente tale discussione che debba farsi dal Consiglio di Stato, e come ad un tempo non sia possibile che un avviso serio sia

emesso dal Consiglio di Stato senza che siano prima praticati molti incumbenti colla scorta dei quali unicamente può la verità dei fatti essere riconosciuta.

Mi permetterò, poichè ho la parola, di insistere sulla soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Non è certamente necessario che io dimostri al Senato che quando si ammettesse questo capoverso dell'art. 1. non potrebbe il Governo mai in nessun caso, per quanto siano straordinari i bisogni, occupare i locali abitati da quelle case religiose le quali per la legge del 1855 siano eccettuate dalla soppressione; e ciò per la ragione semplicissima che è quasi impossibile che si trovi una casa religiosa la quale abbia due locali nello stesso Comune.

Noi parliamo di case religiose le quali insegnano, o provvedono alla cura degli infermi. Ora quando in un Comune vi ha una di queste case non è probabile che ve ne sia una seconda poichè essa sarebbe inutile.

Dunque il Governo non potrebbe mai occupare un locale, il quale sia attualmente occupato da una casa addeita all'insegnamento, oppure alla cura dei malati, e da ciò può venire incontrastabilmente un inconveniente gravissimo, avvegnachè non tutte indistintamente le case religiose, che non furono soppresse perchè addeite all'insegnamento od alla cura degli infermi, provvedono poi difatti a questi bisogni: e fra queste case citerò, a cagion d'esempio, gli Scolopii, ed i Barnabiti, che sono esenti dalla soppressione per un insegnamento, al quale intanto non in tutti i luoghi attendono effettivamente.

Or bene se una di queste case occupa un locale che il Governo potrebbe destinare ad uso migliore, e può essere traslocata in altro locale per lei egualmente comodo, e perchè non potrà essere astretta a cedere il locale da lei attualmente occupato?

Non voglia dunque il Senato con questa disposizione legislativa porre il Governo nella condizione di non poter occupare un locale, quando effettivamente esso non è necessario per altro scopo utile; e qui ripeto la dichiarazione che già ho fatto in principio.

Se una casa religiosa destinata all'educazione ha un collegio, certamente il Governo non sopprimerà il collegio per sostituirvi una caserma di soldati; ma non si faccia che questa casa, solo perchè appartiene ad una corporazione la quale per suo istituto dovrebbe insegnare, non possa essere costretta a cedere il locale da essa occupato anche quando non insegna.

*Voci varie.* Ai voti, ai voti.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Non dirò che poche parole per fare osservare che assolutamente mi pare che il dare questa facoltà al Consiglio di Stato di intervenire in questioni che principalmente vertono su fatti, e sulle quali esso non può procurarsi se non quelle sole cognizioni che gli vengono date dal Governo sia per necessità un incagliare il celere disbrigo degli affari.

Ciò ben vede chiunque consideri che in tal modo si impone al Governo la necessità di procurarsi una quantità di documenti di fatti, e quando questi sembrano insufficienti al Consiglio di Stato, esso è obbligato a rimandare la pratica al Ministero perchè li corredi di nuovi dati di fatti, e quando non li trovi ancor sufficienti, dovrebbe, cosa che non si pratica in nessun sistema costituzionale, ordinare un'inchiesta, il quale provvedimento escirebbe dalle sue attribuzioni.

Per questi motivi quindi io credo affatto superflua nella circostanza, in cui il Governo ha già il corredo di tutti i necessari dati di fatto, l'intervenzione del Consiglio di Stato, e certamente incagliante poi quando di questi dati non si sia potuto procurare tutti gli attestati necessari da presentarsi al Consiglio medesimo. Quest'intervenzione, lo ripeto, non può altro che rendere imbarazzo, senza recare vantaggio di sorta.

**Presidente.** Il signor Ministro di Grazia e Giustizia propone a questo articolo tre soppressioni, cioè la soppressione delle parole « Sentito il Consiglio di Stato » di quella « straordinarii » che leggansi nella prima parte dell'articolo, non che la soppressione intera dell'alinea 2.o...

**Senatore Di Montezemolo.** Domando la parola sull'ordine della votazione.

**Presidente.** Mi permetta che termini, poi avrà la parola.

Ora per amor di chiarezza io intenderci, se il Senato lo approva, di mettere distintamente ai voti parte per parte l'articolo, e cominciare col mettere ai voti le parole: « Sentito il Consiglio di Stato » e quindi quella « straordinarii » mentre a termini dell'articolo 65 del nostro regolamento la soppressione di un articolo o di parte di esso non si mette a partito, ma bensì la parte di esso cui si propone la soppressione.

Quindi quelli che intenderanno di seguire la proposta del Ministero non si alzeranno, quelli che crederanno di mantenere la proposta dell'ufficio centrale si alzeranno.

**Senatore Montezemolo.** È legge generale nei parlamenti, è consuetudine per lo meno, che quando si procede alla votazione, passi avanti tutti l'emendamento al progetto od all'articolo che si discute.

Qui per fatto dell'ufficio centrale abbiamo un progetto diverso da quello che fu presentato al Senato.

Il Ministero però, consentendo che venisse posta la discussione sopra il progetto dell'ufficio centrale, instò per conservare il suo primo articolo, il quale viene quindi a costituire un vero emendamento al progetto dell'ufficio centrale.

Mi pare dunque che si potrebbe porre ai voti l'articolo del Ministero come emendamento al progetto dell'ufficio centrale.

**Presidente.** Domando se la proposta del Senatore Montezemolo è appoggiata.

**Senatore Alfieri.** È d'uopo chiarire bene la cosa, onde non nasca equivoco.

L'articolo che si sta per mettere ai voti non è punto un articolo proposto dall'ufficio centrale, ma è lo stesso articolo primo del progetto ministeriale al quale l'ufficio centrale fece due aggiunte o modificazioni, e propose un'alinea adizionale cioè: 1° l'aggiunta delle parole *sentito il Consiglio di Stato*; 2° della parola *straordinarii*; 3° la proposta dell'alinea secondo. Non sono quindi due articoli in opposizione....

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La domanda che io ho fatta al Senato è che all'articolo dell'ufficio centrale si sostituisca quello del Ministero, ma non ho fatto istanza perchè si mettesse ai voti come emendamento l'articolo del Ministero, perchè ho creduto di dover lasciare al Senato piena libertà di deliberare in ordine alle singole modificazioni che avevo proposto tenendo conto delle considerazioni esposte dal signor Senatore Vigiliani.

**Senatore Amari Prof.** Io fo osservare che vi è una differenza di poco momento, non di sostanza, ma di parole fra i due articoli, quello dell'ufficio centrale e quello del Ministero. Alle parole del progetto approvato dalla Camera dei Deputati, *è fatta facoltà al Governo, ecc., in ciascuna provincia*, l'ufficio centrale ha sostituito: *in tutte le province*.

Se il Senato adottasse quest'ultima redazione bisognerebbe rimandare la legge alla Camera dei Deputati, e perciò io mi accosto all'opinione del signor Senatore Montezemolo, proponendo che si metta ai voti l'articolo come fu formulato dal signor Ministro.

**Senatore Vigiliani, Relatore.** In nome dell'ufficio centrale faccio la dichiarazione che la variazione di testo notata dall'onorevole Senatore Amari ha qui nessuna importanza.

Si impiegarono le parole *tutte le province* del Regno, come sin time delle altre esistenti nel progetto presentato dal Governo *ciascuna provincia* del Regno; quindi pel caso previsto dal medesimo Senatore, che cioè il Senato approvasse il detto progetto del Governo a fine di evitare la necessità d'un ritorno della legge all'altro ramo del Parlamento, non ci sarebbe niuna difficoltà che si ristabilissero le altre parole in *ciascuna provincia del Regno*.

**Presidente.** Mi pare che la distinzione che si vorrebbe introdurre nel modo di votare non è tanto grave che porti un divario di ordine o di chiarezza. Credo che il procedere più regolare sia quello di attenersi al testo dell'ufficio centrale, e quindi di passare per le votazioni di capi distinti.

Siccome ci è stato eccitamento in proposito interrogò il Senato se voglia procedere in questa forma, o altrimenti se voglia osservare l'altra forma che sarebbe quella di mettere ai voti puramente e semplicemente l'articolo ministeriale.

**Senatore Vigiliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigiliani.** Mettendo ai voti l'articolo ministeriale il Senato comprende facilmente che si avvol-

gerebbero tre questioni distinte in una sola votazione: ora vi possono essere Senatori che intendano approvare una parte dell'articolo e non intendano approvare le altre. Onde io credo che la votazione debba essere regolata in modo che ciascun Senatore sia posto in condizione di manifestare il suo voto sopra ciascuna delle tre questioni indipendentemente l'una dall'altra.

Lascio poi all'onorevole Presidente di proporre quella forma di votazione che crederà più conveniente, ma in modo che si raggiunga il risultato essenziale che ho accennato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Nel caso presente secondo anche il solito praticato sarebbe di porre prima di tutto ai voti le parole *sentito il Consiglio di Stato*, poscia quella di *straordinarii*, finalmente l'alea aggiunto.

Se il Senato rigetta queste modificazioni e l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale resta l'articolo ministeriale.

Senatore **Farina**. Aderisco pienamente al modo di votazione suggerito dal Senatore Alfieri.

**Presidente**. È quello che intendevo di fare.

Non essendoci dunque altre osservazioni comincio dal leggere.....

Senatore **Pinelli**. (*Interrompendo*). Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Se si intende che ci sia maggior chiarezza nell'ordine della votazione e che si debbano porre distintamente ai voti le singole parti, siccome ci sono di quelli i quali forse si determineranno per le parole *sentito il Consiglio di Stato* da che debba intervenire un Decreto Reale, mi pare che sarebbe conveniente che si separasse una cosa dall'altra.

**Voci**. No! no! Vi è anche nel progetto ministeriale... ai voti, ai voti.

**Presidente**. Tanto nel progetto ministeriale che in quello dell'ufficio centrale lassi il requisito del Decreto reale.

Comincio a leggere la prima parte dell'art. 1, poi metto ai voti le parole di cui il Ministro proporrebbe la soppressione.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale *sentito il Consiglio di Stato*, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del Regno, quando e sino a che lo richieggano i bisogni *straordinarii* del pubblico servizio *si militare che civile* ».

Chi intende mantenere le parole *sentito il Consiglio di Stato* voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova vengono rigettate le parole *sentito il Consiglio di Stato*).

Passo alla parola *straordinarii*:

Chi intende mantenere la parola *straordinarii*, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova la parola *straordinarii* è soppressa).

Metto ai voti la prima parte dell'articolo primo testè letta, tolte le parole *sentito il Consiglio di Stato* e quella *straordinarii*.

(Approvato).

Passo all'alea primo.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medicime o in parte delle case stesse occupate od in altre case dei rispettivi loro ordini. »

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

**Presidente** ha la parola.

Senatore **Piazza**. È mia intenzione di proporre un'aggiunta a quest'alea quando venga dal Senato adottato l'alea seguente proposto dall'ufficio centrale.

Siccome l'aggiunta non è necessaria se non nel caso che l'alea secondo venga accettato, così mi riservo di proporla quando si verifichi tale caso.

**Presidente**. Metto ai voti il primo alea ora letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'alea secondo di cui il Ministero chiede la soppressione (*V. sopra*).

Chi approva quest'alea voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'intero articolo riformato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e le occupazioni che saranno ordinate in forza di essa, non dureranno oltre il termine di tre anni. »

Senatore **Durando Giacomo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Durando Giacomo**. Desidererei che mi si dicesse come si può conciliare quest'articolo con quello or ora approvato. Si è con quest'articolo fatto facoltà al Governo di occupare le case religiose quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio; dunque si è determinato con esso l'epoca ed il diritto; quindi mi pare che sull'articolo presente si dovrebbe adottare la questione pregiudiziale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'onorevole Senatore e mio egregio amico il generale Durando domanda spiegazione circa il modo di conciliare la disposizione dell'articolo 2° proposta dall'ufficio centrale colla disposizione dell'articolo primo testè votato, in cui è detto che l'occupazione durerà sin a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio *si militare che civile*.

Non mi pare che debba riuscire difficile il modo di conciliare le due disposizioni, la limitazione di tempo ad un triennio ha luogo in tutti i casi; nessuna occupazione può durare più di tre anni.

Ma può accadere benissimo che il bisogno cessi prima che siano trascorsi i tre anni. Il bisogno pubblico può durare uno, due, o tre mesi; in tali casi l'occupazione dovrebbe cessare prima del triennio che fissa il ter-

mine massimo di ogni occupazione, come del potere del Governo di occupare. Risulta quindi che il concetto delle due accennate disposizioni è il seguente: l'occupazione dura sino a che dura il bisogno che vi ha dato luogo, ma essa non può mai durare oltre tre anni. Se più lungamente durerà il bisogno di occupare o di mantenere siffatte occupazioni, il Governo potrà chiedere al Parlamento una proroga che non gli sarà negata.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 2.

(Dopo prova e contro prova l'articolo è approvato).

« Art. 3. Durante l'occupazione saranno a carico del Governo le contribuzioni e le spese di riparazione relative ai locali occupati, non che una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile ».

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Io accorderei ben volentieri una indennità, se si trattasse di una proprietà che desse un reddito a quei religiosi; ma se è una casa occupata da essi, questa non dà loro alcun reddito. Siccome poi saranno trasportati in altra casa, essi si troveranno nella stessa posizione. Quanto all'imposta, se pagano l'imposta della casa che occupavano prima non pagheranno quella della casa in cui saranno trasportati.

Per queste due ragioni, non per alcuna avversione che io abbia a concedere a questi religiosi qualche vantaggio quando loro è dovuto, mi sembra non si debbano ammettere le proposte dell'ufficio centrale, ed io dichiaro che non darò loro il mio voto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il principio che induce l'ufficio centrale a proporre questo terzo articolo è un principio il quale ha base incontestabilmente nella giustizia; il Governo non lo può disconoscere.

Ma parmi che la disposizione che si legge nell'articolo 3° sia stata suggerita all'ufficio medesimo in contemplazione di un caso speciale e non in vista delle condizioni generali che possono presentarsi quando avvenga il caso di un'occupazione.

Parmi che si sia preoccupato l'ufficio centrale del caso in cui si occupassero temporariamente locali dai quali una casa religiosa di discreta o di ristretta fortuna ricavasse un qualche profitto, o mediante locazione o colla coltivazione, od in un qualche altro modo. Parve certamente duro all'ufficio che questa casa religiosa dovesse dismettere il locale che essa occupava e dalla quale ritraeva un fitto o coltivandolo traeva vantaggio. Io v'ho visto di questo caso non dissimulo che vi sarebbe un principio di giustizia violato qualora il Governo colla occupazione anche temporaria privasse questa casa religiosa di quel reddito che è per avventura l'unico mezzo

col quale essa provvede alla sostentazione della propria famiglia. Ma vi sono casi assolutamente opposti a quelli che probabilmente l'ufficio ebbe in vista.

Quando per esempio i locali occupati diano un reddito sproporzionato ai bisogni della casa religiosa, parrebbe giusto che il Governo che occupa questi locali per ragioni di pubblica utilità dovesse dare a questa casa religiosa il provento corrispondente al reddito per esempio del fitto, quando questo reddito non sia necessario ai bisogni della corporazione religiosa?

Ma si dirà: Non vi è dubbio; voi dovete rispettare la sua proprietà, nè altrimenti voi potete occupare senza dare un'indennità, salvo diciate che quella casa religiosa non ha più diritto d'esistere.

Mi pare che l'applicazione di questo principio di giustizia sarebbe fatta con una misura un po' troppo larga.

Il Ministero non potrebbe opporsi a questa disposizione quando fosse limitata a quelle case religiose le quali potessero abbisognare di quel reddito di cui venissero private: ma dare un'indennità anche a quelle case religiose le quali vivono nel lusso, parrebbe cosa soverchia in tanta strettezza in cui si trova lo Stato.

Quanto alla disposizione con la quale è detto che rimarranno queste case religiose esonerate dal pagamento delle contribuzioni, questo non può far difficoltà.

Se il Senato crede di doverlo dichiarare nella legge, lo faccia, ma mi pare che non sia necessario. Dal momento in cui queste case religiose più non possiedono quel locale, in contemplazione del quale sono assoggettate a qualche imposta, ne viene per naturale conseguenza che più non debbano pagarla.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Da quanto ho udito mi pare che noi realmente confisciamo qualche cosa: occupando un locale ne togliamo l'uso al proprietario, e se non vogliamo dar nulla pel reddito che gli togliamo è sicuro che ci impadroniamo di cosa che gli appartiene senza dargli compenso, e non mi par giusto che si abbiano a privare i corpi morali del loro reddito perchè allora entriamo in un altro ordine di idee.

Se si vuole toccare ad una porzione dell' avere di questi corpi si presenti una legge la quale dica; confisciamo alle corporazioni una parte del loro, e allora il Parlamento deciderà cosa crederà opportuno di fare e avviserà a questo fine con diretta volontà e non di sbieco.

Non volete poi pagare le riparazioni? Da ciò risulterà che occuperete la casa, la rovinerete, e le corporazioni dovranno a loro spese riparare per di più i danni che loro avete procurato.

Domando se può questa tesi essere sostenuta dal Ministro della giustizia.

Diciamo chiaro quel che vogliamo ed allora forse sarà con voi nel votare queste soppressioni, ma quando invece col dire di occupare momentaneamente un locale

si vuol venire ad una quasi confiscazione e per di più far pagare all'ente morale, a danno di cui si fa l'occupazione, le spese e i danni che gli si cagionano davvero che non posso dare a un tal progetto la mia adesione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero non ha fatto questa dichiarazione, ha detto che era inutile un apposito articolo perchè fosse accertato che le contribuzioni rimangono a carico del Governo e che le case religiose ne rimangono onerate; ma certamente io non ardirei sostenere, che quando il Governo occupa, per motivi di pubblica utilità, un locale che appartiene ad una casa religiosa dovesse a questa lasciarsi il carico di pagare le imposte.

Come vede l'onorevole proponente le mie parole non sono quali egli le ha volute ravvisare.

*Un Senatore.* E le riparazioni?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Anche alle riparazioni è applicabile l'osservazione fatta per le imposte.

**Senatore Arrivabene.** Mi occorre dire, che la mia osservazione non concorda con le parole dell'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia.

Ho voluto dire solo che quando una casa religiosa avesse un reddito, questo debba essere lasciato senza indagare se sia troppo o poco; e tale mia idea desidero sia espressa in questi termini.

**Senatore Farina.** Mi pare indispensabile che si conservi l'articolo quale si trova espresso. Non ripeterò quanto è già stato detto relativamente ai redditi di quelle case religiose. Se tendiamo a privarle di questi redditi, noi entriamo in un ordine d'idee affatto diverso, perchè si viene a fare una confisca parziale di redditi di alcune corporazioni religiose, il che non mi pare sia consentaneo allo spirito della legge, nè argomento da trattarsi ora. Intendo far notare, che le imposte in massima si pagano dal proprietario, al quale la proprietà è intestata sul catasto; se noi non comprendiamo nella presente legge la disposizione che stabilisce tale esenzione a favore di tali case religiose, il Ministro delle Finanze non può di per sé, per propria facoltà, esonerarle.

Quindi è necessario, che sia introdotta nella legge questa disposizione d'esenzione, altrimenti verrà applicata la regola generale che è il proprietario cui tocca pagare le imposizioni, e perciò anche quelle corporazioni che vengono temporaneamente private dell'uso delle case loro.

**Senatore Vigilani, Relatore.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina potrebbero dispensarci dal difendere ulteriormente l'articolo 3° proposto dall'ufficio centrale, in quanto che mi pare che egli abbia abbastanza posto in sodo i due principii che sono stabiliti nell'articolo, cioè la liberazione del corpo morale, che ha sofferto la occupazione, dal peso delle contribuzioni, e riparazioni e ad un tempo il risarcimento per il danno effettivo e reale nascente dall'occupazione

stessa. Trovo però conveniente di far manifestato al Senato il principio da cui l'ufficio centrale è partito in questa sua proposta, in quanto che esso non corrisponde a quello che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia avrebbe supposto.

Non si preoccupò l'ufficio centrale di esaminare se le corporazioni religiose di cui vengono occupate le case, fossero ricche, mediocri o povere; entrando in quest'ordine di idee noi avremmo tenuto di essere accusati di certe dottrine che furono altamente condannate nell'attuale nostra società.

La discussione avrebbe potuto trasportarsi nel campo del comunismo da cui conviene, che in ogni modo anche per indiretto, ci teniamo lontani.

L'ufficio centrale non ha fatto dunque distinzione alcuna circa lo stato di fortuna delle corporazioni monastiche, ma ha fatto questo semplice ragionamento. Il Governo domanda di occupare le abitazioni delle corporazioni religiose in quanto non siano alle medesime necessarie, o perchè può loro bastare una parte sola dell'edificio che posseggono, mentre il rimanente può giovare ai bisogni dello Stato, o perchè una corporazione religiosa può essere traslocata in altre case dello stesso ordine; così il governo domanda di occupare il superfluo, e quando non prende che ciò che risulta superfluo, la ragione esclude l'obbligo di dare alcun compenso, perocchè chi lascia il superfluo non soffre vero danno; e tanto più questo si può dire di corporazioni che fanno voto di povertà, e non possono in conseguenza aspirare al superfluo ed al lusso come vi può aspirare l'individuo, il cittadino privato.

Ma quando non si tratta del solo superfluo, ma della occupazione di una casa si viene a privare la corporazione di una rendita vera che essa esigeva, che risuotava a proprio vantaggio, come sarebbe la pigione di un locale affittato, un canone od altro tale provento, allora la equità reclama un'indennità che trova la sua base certa nel montare dei proventi che l'occupazione ordinata dal Governo fa cessare, come pare che lo abbia riconosciuto lo stesso Ministro della giustizia, facendo però una distinzione a cui l'ufficio centrale non potrebbe associarsi, poichè a suo parere vi debbe aver luogo un compenso dovunque si cagiona un danno effettivo nel modo che accennava.

Dirò ancora due parole del peso delle contribuzioni: vi è noto che le contribuzioni, oltre quelle dello Stato, sono anche dovute alle province ed ai comuni. Queste contribuzioni volendo anche ammettere che lo Stato rimetta le sue, sarebbero però sempre domandate e si farebbero pagare ai corpi che rimangono proprietari delle case e non a chi le terrebbe per occupazione temporaria. Parimenti le riparazioni dei locali occupati debbono cadere sopra chi ne approfitta.

Per questi motivi l'ufficio centrale ha creduto che fosse giusto e necessario lo esprimere con apposito articolo le due cose, cioè la dispensa dalle contribuzioni e dalle riparazioni perchè non deve sopportare

presi chi non gode l'utile; e ad un tempo un compenso pel danno effettivo e reale ragionato dalla occupazione, esclusa la cessazione dell'uso della casa occupata, giacchè, lo ripeto, l'ufficio, quanto all'uso, ha considerato che non si possa far luogo a compenso perchè non avvi vero diritto ad ottenere una indennità, dove non si verifica un vero danno, ossia la privazione di un utile; e tale non può dirsi la privazione del superfluo che giaceva infruttoso. Esso non può onestamente essere negato allo Stato che lo domanda per urgenti bisogni pubblici.

**Presidente.** La parola è al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Dopo le cose dette dall'onorevole Relatore, non è certamente difficile convincersi che l'art. 3 deve essere ammesso. Questo articolo 3 nel concetto semplice e generale della legge provvede al caso in cui i religiosi che vengono privati della loro casa vengano altresì a perdere i proventi di cui godevano.

In questo senso va intesa la proposta dell'ufficio centrale. Questo caso deve essere preveduto nella legge. Se poi dobbiamo fare un articolo 3, per dire che in questi casi le corporazioni religiose debbono essere indennizzate della rendita che vengono a perdere, parliamo eziandio delle contribuzioni, delle riparazioni, dei compensi da darsi, che si attingono allo stesso principio di giustizia e di equità.

**Senatore Natoli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Natoli.** Non ripeterò quello che dissi intorno all'indennità perchè io sono convinto che non si dovrebbe dare.

Osservo poi che l'articolo, come trovasi redatto, potrebbe far nascere il dubbio che lo Stato dovrebbe pagare e pigioni ed imposizioni. Uno schiarimento su di ciò non sarebbe inutile.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Io credo che l'articolo non si debba intendere nel senso che ha voluto attribuirgli l'onorevole proponente. Naturalmente è detto che si dà l'indennità per le spese di riparazione e si concede il compenso dell'imposta per i locali occupati, ma per quelli nei quali si dà l'indennità è evidente che le imposte debbono rimanere a carico della corporazione che la percepisce.

Si può forse desiderare maggior chiarezza nell'articolo, ma lo spirito è evidentemente questo.

Che cosa si è voluto fare in quest'articolo?

Si è voluto fare in modo che chi ha il vantaggio della cosa abbia anche il danno. Ora, siccome il vantaggio della cosa, quando i locali occupati davano un reddito alle corporazioni religiose, è conservato, così è evidente che anche il peso deve rimanere a carico delle corporazioni medesime. Inteso in questo modo l'articolo, come deve naturalmente intendersi, giusta la massima generale che gli utili e gli svantaggi vanno a carico

della stessa persona, cessa l'inconveniente del quale faceva menzione l'onorevole proponente.

**Presidente.** La parola è al Senatore Arnulfo, e dopo l'accorderò al Relatore dell'ufficio centrale.

**Senatore Arnulfo.** A me pare che l'articolo 3 vuol essere lasciato qual fu presentato dall'ufficio centrale, e che esso non offra gli inconvenienti che furono testè allegati.

Poichè, sebbene dichiarai che le contribuzioni debbono essere a carico del Governo per i locali occupati, tuttavia quando parla dell'indennità dice: « una indennità per la privazione dei proventi che realmente si ritraessero per i medesimi locali a titolo di pigione od altro simile. »

Quando si vuole accordare una indennità, questa si deve ragguagliare con quanto si viene veramente a perdere. Se si accorresse il rilevare dell'indennità senza indicazione dei contributi, si farebbe un regalo, non si accorderebbe un'indennità. L'indennità eccederebbe il rilevare del dovuto. Dunque quando si è detto « indennità » si è detto abbastanza perchè si abbia l'idea giusta di quello che si vuol dire, cioè depurata dalle imposte che gravitano sul fondo, perchè, ripeto, se non è così, non è più indennità, ma un di più dell'indennità. Motivo per cui, mi pare che l'articolo non presenti difficoltà nell'applicazione.

**Senatore Audifredi.** In questo articolo v'è una parte che io annetto, quella per cui si dia un compenso per le riparazioni, e non vi è eccezione a fare su questo punto. Ma io credo che ci sia un'altra difficoltà grave in quanto che accordando la indennità per i proventi che possono dare questi locali, quando una corporazione religiosa fosse minacciata, potrebbe accadere ch'ella facesse una locazione istantanea, e allora il Governo dovrebbe bonificare anche questa. Ciò sarebbe facilissimo; ed allora, quando il Governo occupasse questi locali, dovrebbe pagare l'ammontare di tali supposte locazioni? Propongo questo caso all'attenzione dell'ufficio centrale.

**Senatore Vigilani.** Il compito del relatore dell'ufficio centrale è di molto agevolato dalle osservazioni molto savie che sono state fatte a difesa dell'articolo 3 dagli onorevoli proponenti Farina ed Arnulfo.

Ad ogni modo aggiungerò ancora qualche parola per vieppiù persuadere gli opposenti che quest'articolo nulla racchiude che sia contrario ai principii della giustizia, nè che possa aprir adito alla frode.

È principio antico del diritto che i beni non si intendono se non dedotti i debiti, e i redditi non si intendono se non dedotte le passività. Ora fra le passività stanno in prima linea le contribuzioni; quindi quando l'art. 3 parla di « proventi che realmente si percepiscono dai locali occupati » intende naturalmente parlare dei proventi, detratti i pesi, fra i quali sono comprese le contribuzioni. Quindi ogni idea di stranezza che a questo riguardo aveva colpito l'onorevole Senatore Natoli, mi pare che resti delegata.

Quanto al timore manifestato dall'onorevole Audifredi

che cioè si possano fare delle locazioni fittizie, simulate per incagliare l'azione del Governo ed imporgli pesi ingiusti, risponde il principio generale di ogni legislazione che questi contratti come simulati, come fatti in frode di terzi saranno nulli e venendo impugnati validamente avanti ai tribunali, ne sarà pronunciato l'annullamento; quindi il Governo avrà nella giustizia un facile mezzo di difendersi dalle conseguenze dolose che si potessero meditare per abusare di una disposizione dettata da un evidente motivo di giustizia.

Voci. Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo terzo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto, debbo intrattenere ancora il Senato sull'ordine dei suoi lavori.

Il Senato ha ancora quattro progetti di legge da discutere.

Il primo, sul riordinamento dell'istruzione superiore, d'iniziativa del signor Senatore Matteucci, è in corso di studio presso la Commissione; il secondo, per la co-

struzione di un carcere cellulare penitenziario in Sassari, è rimasto in sospeso.

L'ufficio centrale attende dal Ministero la comunicazione dei nuovi piani di costruzione.

Il terzo è sull'alienazione di beni demaniali, ed il relatore dell'ufficio centrale Senatore Farina, ha significato, che presenterà fra pochi giorni la sua relazione.

Il quarto, per l'approvazione di maggiori spese, e spese nuove di cui la relazione è in corso di stampa.

Come vede il Senato, non ci sarebbe ora bastante materia per poter occupare una seduta, quindi se il Senato lo approva, senza fissare fin d'ora un'adunanza pubblica, saranno i signori Senatori avvisati a domicilio.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	24

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).